

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-320 del 22/01/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CANALE NAVIGABILE IN LOCALITA' VALLE PEGA - COMUNE DI COMACCHIO (FE) - RICHIEDENTE: TADDEI SONIA - PRATICA FE13A0005
Proposta	n. PDET-AMB-2018-344 del 22/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI
PROCEDIMENTO FE13A0005
COMUNE DI COMACCHIO (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL CANALE
NAVIGABILE IN LOCALITA' VALLE PEGA
RICHIEDENTE: TADDEI SONIA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione

di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 1498 del 11/02/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa Andrea Peretti è stata rilasciata alla ditta Taddei Sonia, P.I. 01827020387, la concessione di derivazione dal Canale navigabile in località Valle Pega ad uso piscicoltura mediante opera di presa fissa costituita da tubo sifone del diametro esterno di 160 mm a scavalco dell'argine del Canale Navigabile;
- detta concessione, con scadenza 31/12/2015 fissava in 37 l/s la portata massima di derivazione ed in 3499,20 mc il volume annuo prelevabile per le esigenze idriche dell'allevamento ittico;
- in data 25/11/2015 la titolare Taddei Sonia ha richiesto al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa il rinnovo della concessione in parola;
- a seguito del trasferimento di competenze in materia di demanio idrico ai sensi della LR 13/2015, questa Struttura di ARPAE ha ricevuto, a firma di Taddei Sonia, due domande di variante sostanziale alla concessione di derivazione in oggetto, finalizzate all'aumento dei prelievi già autorizzati mediante installazione di nuova

tubazione di derivazione con le medesime caratteristiche di quella esistente da realizzare in affiancamento a questa;

- la prima delle due domande, acquisita al prot. n. PGFE/7225 in data 11/07/2016, richiedeva una portata massima aggiuntiva rispetto a quella già concessa di 0,27 l/s per un volume totale annuo di 3499,20 mc; nella seconda domanda, trasmessa dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Comacchio ed acquisita al prot. n. PGFE/2017/1545 del 14/02/2017, la portata massima aggiuntiva richiesta è quantificata in 37 l/s ed il volume totale annuo in 4.000 mc;
- a fronte delle due domande pervenute, di cui la seconda è da intendersi sostitutiva della prima, questa Struttura ha comunicato al richiedente Taddei Sonia la necessità di acquisire documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, con nota prot. PGFE/2016/9843 del 16/09/2016 (richiesta relativa alla prima delle due domande) e con nota prot. n. PGFE/2017/2195 del 28/02/2017, in riferimento alla seconda;
- le integrazioni documentali richieste sono state trasmesse dal richiedente con spedizioni successive acquisite da questa Struttura al prot. n. PGFE/2017/5609 del 16/05/2017, al prot. n. PGFE/2017/7234 del 21/06/2017;
- a seguito della verifica della documentazione integrativa effettuata da questa Struttura e rilevata la presenza di informazioni discordanti, con nota prot. n. PGFE/2017/9493 del 22/08/2017 sono stati richiesti ulteriori integrazioni e chiarimenti con particolare riferimento alla quantificazione dei fabbisogni idrici aziendali e alla specificazione delle caratteristiche dimensionali della condotta di derivazione esistente e di quella da realizzare;
- le integrazioni richieste sono state fornite dal richiedente ed acquisite da questa Struttura al prot. n. PGFE/2017/12099 del 24/10/2017 e PGFE/2017/12818 del 14/11/2017;

DATO ATTO:

- che il richiedente ha presentato la dimostrazione del pagamento degli importi dovuti per le spese istruttorie;
- che con avviso pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 198 del 12/07/2017 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata da Taddei Sonia e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2017/7712 del 3/07/2017 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e all'Ente di Gestione per il Parchi e la Biodiversità – Delta del Po i pareri di rispettiva competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che con la medesima nota è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano il nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904, in attuazione della LR 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Area Reno e Po di Volano ha rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904 con Determinazione Dirigenziale n. 2078 del 6/07/2017, acquisto al prot. n. PGFE/2017/8048 del 12/07/2017, i cui contenuti sono riportati nel Disciplinare Tecnico che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione;

- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere previsto dall'art. 12 del RR 41/2001 si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- che l'Ente di Gestione per il Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha rilasciato il nullaosta e la Valutazione di Incidenza di competenza con provvedimento n. 277 del 1/12/2017, acquisito al prot. n. PGFE/2017/13855 del 12/12/2017, i cui contenuti sono riportati nel Disciplinare Tecnico che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione;
- che in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 in data 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante l'applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po), superando quindi il parere in questione, salvo nei casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- che la Struttura scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che la derivazione dal Canale Navigabile in esame è finalizzata a fornire il necessario apporto idrico alle vasche dell'allevamento ittico di proprietà della richiedente Taddei Sonia dove vengono allevate diverse specie ittiche quali *Dicentrarchus labrax* (spigola o branzino), orata, cefalo e anguilla;
- che l'opera di derivazione attualmente esistente al servizio dell'allevamento ittico di proprietà di Taddei Sonia è costituita da tubo sifone di diametro esterno 160 mm ed interno 125 mm posta a scavalco dell'arginatura del Canale Navigabile ed è stata autorizzata con Determinazione del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 1498 del 11/02/2014 per la derivazione di una portata massima di 37 l/s e media di 0,27 l/s corrispondente ad un volume annuo di 3499,20 mc;
- che la domanda di variante in esame prevede la realizzazione di una seconda tubazione in affiancamento e con le medesime caratteristiche di quella esistente, finalizzata a garantire all'allevamento ittico il necessari apporti idrici nelle condizioni di maggior richiesta che si verificano durante i mesi estivi, al fine di evitare le problematiche di anossia e le conseguenti morie ittiche registrate in particolare durante l'anno 2017;
- che al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate la ditta richiedente ha realizzato un sistema di ricircolo e di ossigenazione delle acque nelle vasche di allevamento senza ottenere risultati apprezzabili;
- che la tubazione in progetto, di diametro esterno 160 mm ed interno 125 mm, verrà posata in superficie a scavalco dell'argine del Canale Navigabile in adiacenza a quella esistente sino al pozzetto di alloggiamento delle valvole, dopo aver

attraversato la Via Terzone, per uno sviluppo complessivo in pianta di circa 28 m ed interessando terreni demaniali per un tratto di 25,5 m circa;

- che gli attraversamenti della strada arginale e della sottostante Via Terzone verranno realizzati mediante baulature per consentire il transito carrabile;
- che il fabbisogno idrico complessivo dell'allevamento, così come indicato in apposita relazione tecnica a firma del biologo dott. Simone Modugno, e quantificato in 9500 mc/anno;
- che dal prospetto dei prelievi fornito risulta un utilizzo della derivazione per 365 giorni/anno, con periodi di prelievo maggiori durante i mesi estivi e periodi più ridotti durante i mesi invernali;
- che la nuova tubazione, al pari di quella esistente, funzionerà a gravità grazie al dislivello di quota tra Canale Navigabile e vasca dell'allevamento ittico, non richiedendo quindi l'installazione di pompe per il prelievo;
- che la portata della condotta di derivazione in progetto, dipendente dalle sue caratteristiche geometriche e dal dislivello piezometrico tra canale di derivazione e vasca dell'allevamento, è stata quantificata dal richiedente mediante diversi calcoli con risultati tra loro discordanti;
- che il punto di derivazione della nuova tubazione, coincidente con quello dell'opera esistente, è identificato dalla coordinate UTM 32* (RER) X=750587 Y=954403 ed interessa i terreni demaniali distinti al Foglio n. 55 del NCT del Comune di Comacchio, fronte mappale n. 462 di proprietà della richiedente Taddei Sonia;

VERIFICATO ai sensi della nota prot. PG/2016/0788494 in data 27/12/2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna:

- che il corpo idrico interessato dai prelievi in progetto è il Canale Burana – Navigabile (codice 050000000000 4 ER) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;
- che tale corpo idrico, classificato come canale artificiale, non risulta in stato di stress idrico secondo l'Allegato 2 della DGR 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021” e che secondo l'Allegato 6 della medesima DGR 1781/2015 il corpo idrico in questione si trova in stato ecologico “scarso” e in stato chimico “buono”;
- che non essendo definito per il corpo idrico in esame il dato della portata media, ai fini dell'applicazione della metodologia individuata dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po l'impatto della derivazione sul corpo idrico è stato stimato mediante giudizio esperto sulla base delle conoscenze precedentemente acquisite nei riguardi del corpo idrico in parola ed in relazione ai prelievi richiesti;
- che la stima effettuata permette di classificare come “impatto lieve” quello connesso alla derivazione in esame sul corpo idrico oggetto dei prelievi;
- che la valutazione del rischio ambientale legato alla derivazione, mediante l'incrocio della classe di impatto con lo stato ambientale del corpo idrico (“scarso”), consente di classificare la derivazione in esame nei casi di “attrazione” previsti dalla Direttiva Derivazioni, per i quali non sono ravvisabili rischi particolari di

decadimento della qualità ambientale del corpo idrico interessato e non si rendono necessarie valutazioni più approfondite;

- che pertanto, dalle valutazioni sopra illustrate, effettuate secondo la metodologia definita dalla Direttiva Derivazioni, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO inoltre che:

- l'opera di derivazione in esame ricade nel territorio del Parco regionale Delta del Po e all'interno del Sito SIC-ZPS denominato "Valli di Comacchio" (Codice: IT4060002);
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 9/99 e s.m.i. "Disciplina della procedure di valutazione dell'impatto ambientale";
- la ditta richiedente è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 6606 del 17/11/2015; tale autorizzazione mantiene la sua validità anche a seguito della realizzazione del progetto in esame come risulta dalla presa d'atto (prot. n. PGFE/2017/10838 del 25/09/2017) di ARPAE SAC di Ferrara, attualmente competente nella materia, con la quale è stato comunicato al richiedente la ininfluenza delle modifiche previste sull'autorizzazione già rilasciata;

RILEVATO, inoltre che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo di concessione per la derivazione di acqua pubblica, la destinazione d'uso "pescicoltura" rientra tra le tipologie previste alla lettera d) dell'art. 152, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base viene calcolato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- in sede di istruttoria sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio le ricevute di pagamento effettuate dalla ditta Taddei Sonia relative ai canoni di concessione annuali del periodo 2015-2017;
- agli atti di questo Ufficio risulta versato dal richiedente il deposito cauzionale originario di 342,00 €;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

RITENUTO:

- sulla base della relazione a firma del biologo fornita come integrazione, che i quantitativi idrici ivi indicati quale fabbisogno annuale dell'allevamento ittico siano congrui in relazione all'uso previsto;
- di fissare pertanto il volume idrico massimo prelevabile annualmente dalle due tubazioni al servizio dell'allevamento ittico in 9.500 mc;
- di definire, a fronte dei dati contrastanti forniti dal richiedente, che la portata massima prelevabile dalla nuova tubazione, prevista con le stesse caratteristiche di

quella già esistente, sarà necessariamente pari a quella attualmente autorizzata (37 l/s), visto il carattere di condotta in pressione dell'opera di derivazione la cui portata è funzione del dislivello idraulico tra canale di derivazione a vasca di accumulo, a parità di caratteristiche geometriche delle due tubazioni;

- di stabilire pertanto la portata massima di prelievo complessivo dalle due tubazioni in 74 l/s, pari al doppio della portata precedentemente concessa con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1498 del 11/02/2014;
- di autorizzare a tal fine la realizzazione di un secondo tubo con le medesime caratteristiche di quello già esistente da posare in affiancamento a questo;
- di prescrivere l'installazione di contatore per la misura dei volumi prelevati, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del DLgs 152/2006;
- di prescrivere che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- di recepire le specifiche prescrizioni contenute nel nullaosta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Area Reno e Po di Volano rilasciato ai sensi del RD 523/1904 (Determinazione Dirigenziale n. 2078 del 6/07/2017) e quelle contenute nel Nullaosta e Valutazione di Incidenza del Parco del Delta del Po (provvedimento n. 277 del 01/12/2017) nel disciplinare tecnico che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione;
- di precisare, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta richiedente nelle integrazioni acquisite al prot. n. PGFE/2017/12818 del 14/11/2017, che le dimensioni della tubazione esistente, così come di quella in progetto, sono 160 mm (diametro esterno) e 125 mm (diametro interno), e che le differenti informazioni contenute nella documentazione precedentemente fornita dal richiedente (190 e 160 mm rispettivamente per il diametro esterno ed interno) sono da attribuire a mero errore materiale;
- di puntualizzare che il Nullaosta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui sopra, facendo riferimento alla documentazione originaria depositata dal richiedente, riporta il dato inesatto di 190 mm quale diametro esterno delle tubazioni, in luogo dei 160 mm effettivi;
- di chiarire che la rettifica delle caratteristiche geometriche delle tubazioni di cui sopra, alla luce della riduzione degli ingombri che ne deriva, non si configura quale modifica sostanziale tale da richiedere nuovo nullaosta ai fini idraulici;
- di confermare pertanto l'efficacia del nullaosta rilasciato e delle prescrizioni in esso contenute;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 13/01/2018 (assunta agli atti con prot. n. PGFE/2018/454 del 15/01/2018);

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2027, con l'osservanza delle condizioni,

prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto di concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questa Struttura con prot. n. PGFE/2018/454 del 15/01/2018;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Taddei Sonia P.I. 01827020387 con sede in Via del Rosario n. 13 nel Comune di Comacchio (FE), la variante alla concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Canale Navigabile Migliarino-Ostellato-Portogaribaldi in località Valle Pega nel Comune di Comacchio (FE) ad uso piscicoltura, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile nella portata massima di 0,74 moduli (74 l/s) e nella portata media di 0,0030 moduli (0,30 l/s) per un volume annuo massimo prelevabile di 9.500 mc;
- c) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante opera di presa fissa dal Canale Navigabile su terreni demaniali distinti al Foglio n. 55 del NCT del Comune di Comacchio, fronte mappale n. 462, con coordinate UTM 32* (RER) X=750587 Y=954403;
- d) di autorizzare a tal fine la realizzazione di una seconda tubazione del diametro esterno 160 mm e interno 125 mm, con le medesime caratteristiche di quella esistente e posata in adiacenza a questa;
- e) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla installazione ed a garantire il regolare stato di funzionamento e manutenzione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2027 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del RR 41/2001 ed a norma dell'art. 3 del RR 4/2005;

- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica e l'occupazione di aree demaniali, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- k) di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate per un importo pari ad € 190;
- l) di stabilire sulla base della normativa citata in premessa il valore del canone annuo relativo all'annualità 2018 in € 257,60 per la risorsa idrica e in € 396,54 per l'occupazione di area demaniale, per un totale di € 654,14; somma che è stata versata in data 13/01/2018 tramite versamento identificato dal codice VCYL 0035 su conto corrente postale n. 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- m) di fissare, in base alla normativa citata in premessa, in € 312,14 l'integrazione dovuta al deposito cauzionale precedentemente versato (pari a € 342,00); importo che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 13/01/2018 mediante versamento identificato dal codice VCYL 0036 su conto corrente postale n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale; il deposito cauzionale complessivo pari a € 654,14= potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente;
- n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- o) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- p) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- q) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- r) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del RR 41/2001;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- t) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Navigabile ad uso piscicoltura richiesta dalla Ditta Taddei Sonia, P.I. 01827020387, con sede in Via Rosario n. 13 nel Comune di Comacchio (FE) località Valle Pega, Procedimento cod. n. FE13A0005.

ART. 1 – QUANTITÀ DELL'ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D'USO DELLA STESSA

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 0,74 moduli (74 l/s) e nella portata media di 0,0030 moduli (0,30 l/s), corrispondenti ad un volume annuo massimo di 9.500 metri cubi.

Il prelievo potrà essere esercitato durante l'intero periodo annuale nei limiti dei quantitativi sopra indicati.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

Il prelievo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla dismissione a regola d'arte delle opere di derivazione; pertanto la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara la cessazione d'uso entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in opera tutte le necessarie misure tecniche finalizzate alla tutela della qualità e del regime delle acque. In ogni caso la Ditta Concessionaria è obbligata alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La risorsa derivata viene utilizzata per uso piscicoltura in località Valle Pega del Comune di Comacchio (FE).

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE, LORO UBICAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'opera di presa dal Canale Navigabile Migliarino-Ostellato-Portogaribaldi sarà realizzata in località Valle Pega su terreno demaniale insistente sul foglio n. 55 fronte mappale n. 462 del NCT del Comune di Comacchio, con coordinate UTM*32 (RER): X=750587 Y=954403.

Il nuovo tubo sifone avrà le medesime caratteristiche di quello esistente (diametro esterno 160 mm e diametro interno 125 mm) e verrà realizzato in affiancamento a questo per una lunghezza di circa 28 m, sino ad un pozzetto di alloggiamento delle

valvole per la regolazione della derivazione. Dal pozzetto la tubazione proseguirà interrata sino alle vasche dell'allevamento ittico per uno sviluppo complessivo di circa 70 m.

La condotta verrà posta in superficie a scavalco del corpo arginale, realizzando per gli attraversamenti carrabili (sommità arginale e strada comunale Via Terzone) delle baulature dello spessore di almeno 0,20 m atte a garantire la resistenza statica della condotta e consentire la circolazione dei mezzi.

I lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 e nel rispetto della tutela dell'assetto idraulico dell'area. Gli eventuali materiali di rifiuto provenienti dallo scavo dovranno essere smaltiti ai sensi delle vigenti normative o conferiti a discarica autorizzata.

ART. 3 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A CONDOTTE DI PRELIEVO ACQUA ATTRAVERSANTI ARGINI

- Nelle arginature e nelle fasce di rispetto di metri 10,00 dalle stesse in base al R.D. 523/1904 non è ammesso lo scavo e le tubazioni dovranno essere collocate in vista sulla superficie.
- Nel caso di arginature utilizzate per viabilità occasionale interpodereale o vicinale la tubazione non potrà comunque essere interrata ma collocata sulla superficie del rilevato. Il tratto in sommità arginale dovrà essere realizzato con caratteristiche adeguate a sopportare il carico veicolare e raccordato da rampa in terra con pendenza massima del 20% o comunque nel rispetto delle norme vigenti. Il piano viabile potrà essere protetto con stabilizzato.
- Il punto di presa in alveo dovrà essere realizzato in maniera tale da non provocare erosioni, smottamenti o frane.
- E' fatto obbligo di provvedere al controllo della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3 metri in destra ed in sinistra del manufatto di presa nel rispetto delle normative vigenti.
- In caso di inosservanza della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite dalle norme di Polizia Idraulica, di cui agli ex artt. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523, si applicheranno le sanzioni previste, ai sensi delle vigenti normative. I concessionari saranno, in ogni caso, tenuti a riparare a loro cura e spese ed in conformità alle disposizioni dell'Autorità competente gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Oltre alle prescrizioni sopra citate il richiedente dovrà ottemperare a quanto disposto nel nulla osta idraulico e riportato all'art. 4.

ART. 4 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determina dirigenziale n. 2078/2017 che di seguito si riportano:

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati presentati. Ogni modifica o intervento diverso dall'utilizzo delle aree, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara.

2. Le due tubazioni, della sezione Ø160, hanno una lunghezza su area demaniale di ca m 25,50 cadauno.
3. Le tubazioni non dovranno essere di ostacolo alla navigazione.
4. Le aree interessate all'occupazione sono ubicate catastalmente di fronte alla part. 462 (proprietà privata) del fg 55 del Comune di Comacchio.
5. Le tubazioni, nell'attraversamento della sommità arginale e della strada a piè d'argine, dovranno essere opportunamente protette di modo che si possa transitare sugli stessi con automezzi.
6. Ogni modifica all'uso dell'area, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
7. La Richiedente dovrà comunicare l'inizio dei lavori di posa con un congruo anticipo all'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara; è tenuta altresì a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
8. E' espressamente vietato eseguire nell'area in argomento, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
9. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
10. La richiedente dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno, alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del corso d'acqua, alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere.
11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ART. 5 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevati (contatore), nonché a garantirne la manutenzione, il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri, in tutto o in parte, l'utilizzazione della risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La

variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE13A0005**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. Il concessionario è tenuto a provvedere alla sua manutenzione ed in caso di furto o smarrimento a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po che si riportano di seguito:

- *“ogni ampliamento e/o variazione delle caratteristiche dell'impianto dovranno essere oggetto di ulteriori e specifiche richieste di nulla osta e valutazione di incidenza ambientale al Parco, oltre che delle autorizzazioni di competenza degli altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata;*
- *l'attingimento di acqua dal canale Navigabile è soggetta all'ottenimento delle dovute autorizzazioni;*
- *lo scarico delle acque in uscita dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative esistenti ed essere autorizzato e controllato dai soggetti competenti;*
- *l'attraversamento dell'arginatura da parte delle condotte necessarie all'impianto di attingimento delle acque dovrà essere mantenuto in sicurezza, salvaguardando l'integrità dell'argine stesso;*
- *dovranno essere messe a dimora in area idonea a consentirne un adeguato sviluppo, un numero pari almeno 30 esemplari di essenze arboree ed arbustive autoctone in sostituzione di quelli abbattuti per il posizionamento delle tubature, poi rimosse.*
- *al fine del migliore inserimento ambientale dell'impianto dovrà essere realizzata una siepe mista costituita da alberi arbusti appartenenti a specie autoctone sui lati orientale e/o occidentale della proprietà;*
- *la gestione dei rifiuti derivanti dall'ordinaria gestione dell'impianto dovrà essere eseguita a norma di legge;*
- *le attività di controllo della Nutria e del Cormorano dovranno essere regolarmente autorizzati da questo Parco.”*

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2027, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui

all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione scritta a questa Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente, comunicandolo anche, per gli eventuali provvedimenti di competenza, all'Ente Gestione Parchi e Biodiversità - Delta del Po e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 8 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8 della LR 7/2004 il canone è da intendersi relativo anche all'occupazione di aree demaniali mediante l'opera di presa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione e del diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 9 – CAUSE DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti. Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 11 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.